

CONTRATTO DI SERVIZIO

Per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale locale di competenza del Comune di Bari.




/-----/

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti signori:

Lollino Giuseppe, ingegnere, nato in Valenzano il 1° aprile 1944

e domiciliato in Bari presso la sede municipale, nella qualità di **Direttore della Ripartizione Traffice**

del COMUNE DI BARI, con sede ivi al corso Vittorio Emanuele n. 84, codice fiscale 80015010723, il quale sottoscrive il presente atto per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 2003/00238 d'ordine del 18 dicembre 2003, che, in copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera "G", in seguito denominato anche "Ente affidante";



Nasuti Antonio, Segretario comunale, nato in Monte Sant'Angelo (FG) il 14 gennaio 1938 e domiciliato per la carica ove appresso, nella sua qualità di amministratore unico plenipotenziario

Handwritten signature

IL DIRIGENTE CAPO
DEL 1° UFFICIO
Domenico Morabito

rio, per disposizione statutaria, e legale rappresentante della società "AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI BARI SERVIZIO S.P.A." in sigla "A.M.T.A.B. SERVIZIO S.P.A.", con sede in Bari - Z.I., al viale L. Jacobini, capitale sociale euro 3.253.320,00, interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari 06010490727, in seguito denominata "Impresa".

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs. n° 422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002 n. 166, nonché dalla L. R. n° 18/2002 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
2. con la citata L.R. n° 18/2002, la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'articolo 1 dello stesso che si intendono qui richiamate;



3. la Giunta Regionale ha approvato con delibera n. 1720 del 6 novembre 2002 il Piano Triennale dei Servizi (PTS) nel quale sono definiti:


- l'organizzazione dei servizi con l'individuazione delle reti e dei bacini, nei quali sono compresi i servizi oggetto del presente contratto;

- le risorse destinate all'esercizio dei servizi minimi e la loro attribuzione agli enti rispettivamente competenti, tra i quali quelli relativi all'Ente affidante firmatario del presente contratto;

- le risorse destinate agli investimenti ai sensi degli articoli 9 e 10 del Testo unico";

- le integrazioni modali e tariffarie disposte ai sensi del Titolo VI del "Testo unico";

4. l'art.14 del D.L. 30/09/2003 n° 269, pubblicato sulla G.U. del 02/10/2003, e convertito con modificazioni in legge 24/11/2003 n° 326, ha modificato l'art.113 del TUEL di cui al D.lgs. n° 267/2000, il quale ora prevede anche la possibilità per l'ente locale di affidare i servizi pubblici a rilevanza economica di sua competenza ad una "società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici ti-



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page, below the official stamp.



tolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

5. l'A.M.T.A.B. Servizio SpA, sorta a seguito di scissione della preesistente A.M.T.A.B. S.p.A. ed alla quale é attualmente affidato il servizio di TPL urbano fino alla scadenza del 31/12/2003, rientra nella suddetta previsione essendo il suo capitale sociale interamente di proprietà del comune di Bari ed avendo la stessa società la sola ed esclusiva attività di erogazione del servizio di TPL urbano della città di Bari;

6. il totale controllo previsto dalla legge sulla società e sui servizi affidati, si concretizza, oltre che nel possesso della quota azionaria di controllo, nello strumento del contratto di servizio e nella sottoposizione della SpA agli strumenti di controllo di cui il Comune si è già dotato con la deliberazione di G.M. n° 550 del 10 maggio 2001;

7. il comma I del suddetto articolo 113, come modificato dal citato D.L., stabilisce che "Le disposizioni del presente articolo che discipli-

nano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di "specifiche normative comunitarie". L'art. 117 della Costituzione dispone che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie indicate nel I comma e, tra l'altro, in materia di tutela della concorrenza. Il comma II dell'art. 77 della Costituzione prevede la possibilità per il Governo di adottare, senza preventiva delegazione delle Camere, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge (Decreti Legge). Il successivo III comma dispone che "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";



Handwritten signature

8. pertanto, l'Ente affidante con deliberazione di Consiglio Comunale n° 238 del 18/12/2003 in corso di pubblicazione ha scelto quale modalità di affidamento del servizio di TPL urbano, fra le tre possibilità previste dal menzionato TUEL, quella di cui al precedente punto 4);

9. l'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio stabilite;

10. le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente Contratto di Servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante ed Impresa, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;


11. l'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli

impegni fissati nel presente Contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo Contratto;

12. gli atti tecnici trasmessi dal Dirigente del Settore Traffico della Ripartizione Edilizia Pubblica (Responsabile del Procedimento giusta deliberazione di G.M. n° 621/2003), elaborati dalla società AMTAB Servizio SpA, formano parte integrante e sostanziale del presente documento e quindi:

- Programma di Esercizio (allegato A) composto da servizi minimi (allegato A1) e servizi aggiuntivi (allegato A2),
- Tariffe e agevolazioni tariffarie (allegato B),
- Carta dei Servizi (allegato C),
- Parco autobus (allegato D),
- Elenco punti vendita (allegato E),
- Elenco fermate (allegato F),
- Obiettivi di miglioramento (allegato I);

13. il presente contratto è stato formulato sulla base dello schema tipo predisposto dalla G.R.P. con deliberazione n° 248/2003.



A handwritten signature or scribble is located at the bottom right of the page, below the official stamp.

14. le parti si danno altresì atto che il Consiglio Comunale, nell'ambito della delibera n° 238 del 18/12/2003 di approvazione dello schema di contratto, ha delegato la Giunta Municipale ad apportare allo stesso le variazioni ritenute necessarie per l'esecuzione della delibera stessa, variazioni che la Giunta si riserva di approvare.

LE PARTI, AL SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE REGIONALE 31 OTTOBRE 2002, N. 18 (TESTO UNICO), STIPULANO E CONVENGONO IL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 1 (Premessa)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

1. Il Contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete urbana del Comune di Bari, così come definita nel PTS approvato dalla Regione Puglia con DGR. n. 1720 del 6 novembre 2002, e nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato (A),



nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.

2. E' attribuita all'Impresa la titolarità del corrispettivo, definito in sede di stipula, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del Testo unico", e dei ricavi tariffari previsti all'allegato (B), derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio e disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

Art. 3 (Durata del Contratto)

1. Il Contratto ha validità di 9 anni, a decorrere dal 01/01/2004 e fino al 31/12/2012 in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, lettera a) e articolo 15 comma 2, lettera b) del "Testo unico". I servizi di cui al presente Contratto avranno quindi inizio il 01/01/2004 .

2. Alla scadenza del Contratto l'Impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario



del servizio. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi n. 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

Art. 4 (Obblighi dell'Ente affidante)


1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi della rete urbana del Comune di Bari come da programma di esercizio di cui agli allegati (A, A1 e A2), l'importo annuo di euro 18.639.893,49 (euro diciottomilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantatrè e quarantanove centesimi) oltre IVA come per legge, sulla base del corrispettivo chilometrico di 2,18257 (due virgola diciottomila duecentocinquantesette) euro/Km e della percorrenza annua dei servizi programmata in 8.540.332,9 (ottomilionicinquecentoquarantamila trecentotrentadue virgola nove) autobus per km; di cui autobus per km 8.388.987 (allegato A1) finanziati dalla Regione e autobus per km 151.345,9 (allegato A2) finanziati dall'Ente affidante.

2. L'importo complessivo annuo pari a euro 18.639.893,49 (euro diciottomilioniseicentotren-

tanovemilaottocentonovantatrè e quarantanove centesimi) oltre IVA come per legge, è erogato in acconti trimestrali di euro 4.659.973,38 (euro quattromilioniseicentocinquantanovemilano-vecentosettantatrè e trentotto centesimi) oltre IVA come per legge, ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio comunale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da conguagliare successivamente, con accredito sulla Banca Popolare di Bari Agenzia n°1 c/c n. 1222562 ABI 5424 CAB 04014, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa.

3. Nel caso si verificano ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 2 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'Impresa, l'Ente affidante è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.

4. Il corrispettivo può essere revisionato con



plac
93

cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente, compatibilmente con quanto approvato negli strumenti finanziari comunali per il TPL.

5. Entro il limite delle risorse finanziarie, disponibili nel bilancio dell'Ente affidante per l'esercizio del TPRL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative e riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al citato punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (tre per cento).

6. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui agli allegati (A, A1, A2), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Contratto.

7. L'Ente affidante esonera l'Impresa dal pagamento della TOSAP (tassa occupazione del suolo ed aree pubbliche) relativa agli impianti di fermata ed attesa (paline e pensiline di ferma-


ta, cabine di capolinea) ubicati sul territorio comunale.

8. L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano Provinciale di Bacino, Piano Urbano del Traffico):

- a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti;
- a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
- a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- a realizzare gli investimenti, se di sua competenza, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del "Testo unico".

Art. 5 (Obblighi dell'Impresa)

1. L'Impresa si obbliga ad esercitare i servizi



di TPRL secondo il programma di esercizio annuale di cui agli allegati (A, A1, A2) del presente Contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato (C).

2. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione


capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.

4. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.

5. L'Impresa si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del "Testo unico" i dati nel tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.

6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del "Testo unico", l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL. oggetto del presente Contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranviari, il corrispondente trattamento pre-



Handwritten signature or initials.

videnziale. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.

7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'Impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'Impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione il Comune avvalendosi anche della garanzia fidejussoria di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.

8. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7 l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5 della


L.R. 18/02, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima e dell'art. 14 della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'Impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.

9. L'Impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91, n. 448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 6 (Obblighi dell'impresa con riferimento al materiale rotabile)

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPRL l'Impresa si impegna ad utilizzare i veicoli indicati nell'allegato (D) ed a mantenerli in perfetto stato di efficienza.

2. Prima di procedere all'acquisizione a qualsiasi titolo di nuovi veicoli, anche in sostituzione, da adibire al servizio affidato, l'Impre-



sa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

3. L'Impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute, come previsto nell'atto tecnico allegato (I). L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione dell'Impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

Art. 7 (Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto)

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio:

a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a di-

sposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;


b) l'elenco del personale dipendente dell'Impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;

c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPRL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

2. Alla scadenza del periodo di affidamento, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 22 del "Testo unico".

Art. 8 (Carta dei Servizi e standard di qualità)

1. L'Impresa è tenuta ad adottare, e quindi ad aggiornare annualmente secondo quanto previsto nell'atto tecnico allegato (I), la Carta di Servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla leg-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. M. G.", located in the bottom right corner of the page.

ge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30.12.1998. La Carta dei Servizi definisce gli standards di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato (C) e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

2. L'Impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità iniziali indicati nell'allegato (C) e quelli previsti negli atti tecnici allegati (I), con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della Carta dei Servizi allegata e contrattualmente vincolante.

3. L'Impresa si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato (C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art. 9 (Rendicontazioni)

1. L'Impresa deve presentare all'Ente affidante,



entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR. n. 288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

Art. 10 (Garanzie)

1. L'Impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari al 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 1. La cauzione è prestata mediante una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria;
- b) polizza assicurativa;
- c) deposito cauzionale con contante o titoli di Stato o garantiti dallo Stato alla quotazione in corso nel giorno di deposito.

2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante cori dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed



[Handwritten signature]

il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.

3. L'Impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPRL.


Art. 11 (Flessibilità del programma di esercizio)

1. L'Impresa anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'impresa può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee riservandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'Ente affidante, con variazione dei Km. complessivi di rete inferiore al 3% (tre per cento) in aumento o in di-

minuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.

2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Impresa può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPRL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'Impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.

3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, an-



A large, stylized handwritten signature is located at the bottom right of the page, overlapping the bottom edge of the stamp area.

che con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.

4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.



5. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Impresa salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. In caso di sciopero l'Impresa garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista della legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni: L'Impresa garantisce,

altresì la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa per le spese sostenute.

8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico, culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente realizzate.



Art. 12 (Revisione del contratto)

1. Nei limiti degli stanziamenti comunali per il TPL si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza, di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua e per la parte eccedente tale percentuale.

2. Si fa luogo a revisione del contratto, in altre ipotesi non previste nello stesso, su accordo di entrambe le parti contrattuali.

Art. 13 (Subaffidamento)

L'Impresa può sub affidare quote di servizi, complessivamente non superiori al 20% (venti per cento) nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del "Testo unico", ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 14 (Aspetti tariffari)

1. L'Impresa adotta i titoli di viaggio di cui

all'articolo 27 del "Testo unico" e le relative tariffe, di cui all'allegato (B), in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, nel rispetto dell'articolo 28 del "Testo unico" come specificato nella DGR n° 1381 del 30.10.2000 e fino ad eventuale modifica dell'Ente competente.


2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'Impresa che effettua i servizi.

3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo del rapporto 0,35 fra ricavi del traffico e costi operativi del servizio indicato all'articolo 19, comma 2, del "Testo unico".

4. Nel periodo di vigenza del contratto, l'Impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:

a. di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'articolo 29 del Testo unico";

b. di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative ne-



A large, loopy handwritten signature.

cessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'articolo 10 della L.R. n° 18/02;



5. L'Impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

6. L'Impresa è tenuta ad applicare le gratuità e tariffe agevolate in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, di cui all'articolo 30 del "Testo unico", disposte dall'Ente affidante e analiticamente descritte nell'allegato (B), fino ad eventuale modifica da parte dello stesso Ente affidante. Il Comune si impegna a tenere indenne l'Impresa, per i minori ricavi da vendita dei suddetti titoli, per un massimo di euro 2.324.056,04 (euro duemilioni-trecentoventiquattromilacinquantasei e quattro centesimi) oltre IVA e a tal fine l'Impresa si impegna a trasmettere rendiconto trimestrale delle vendite dei titoli di viaggio medesimi. Tale importo di euro 2.324.056,04 (euro duemilioni-trecentoventiquattromilacinquantasei e quattro centesimi) rappresenta il tetto massimo

della contribuzione annuale comunale per il minor ricavo subito dal gestore per effetto delle agevolazioni tariffarie praticate ed imposte dal Comune di Bari. Conseguentemente il Comune è tenuto a corrispondere all'Impresa tale contributo per minor ricavo alla fine di ogni semestre, a consuntivo, sulla base delle quantità per agevolazioni e gratuità tariffarie effettivamente praticate e soggette a positiva verifica.

Art. 15 (Valorizzazione commerciale)

1. L'Impresa opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.
3. Al fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

di altro vantaggio economico e gestionale.

4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

Art. 16 (Rapporti con l'utenza)

1. L'Impresa procederà a fornire una capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (E).

2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro i 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

3. L'Impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17 (Vigilanza)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Unico, l'Ente affidante provvede ad effettuare, anche attraverso la sua Agenzia, i controlli sui servizi di TPRL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.


2. L'Impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art. 18 (Penali)

Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla Carta dei Servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione commina, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della L.R. n° 18/02, e previa diffida ad adempiere, una sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 in-troitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 18/02.

Art. 19 (Clausola Risolutiva)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. il Contratto si intende risolto nei seguenti casi:



- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
- c) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- d) mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di norme imperative di legge o regolamentari;
- e) qualora l'Impresa sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
- f) qualora l'Impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- g) mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4, del Contratto.

2. L'Impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo affidatario.

3. Qualora la Regione non dovesse più contribuire al finanziamento di tutto o parte dei servizi minimi di cui all'art. 5 della L.R. n° 18/2002 il presente contratto di servizio si intenderà risolto di diritto, in tutto o in parte nel sen-



so che, ove la mancata contribuzione regionale fosse solo parziale, il contratto ed i relativo corrispettivo saranno rinegoziati dalle parti in funzione proporzionale della riduzione delle risorse regionali trasferite.

4. L'A.M.T.A.B. Servizio SpA sin da ora rinuncia a qualsiasi azione legale da intraprendersi, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Comune di Bari, per qualsiasi ipotesi di risoluzione, rescissione o perdita di efficacia del presente contratto per fatto o causa non imputabile allo stesso Comune determinato in tutto o in parte da agente esterno al medesimo.

Art. 20 (Clausola compromissoria)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, al sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo ar-



bitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dal due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale competente.

3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.

4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del Contratto stesso.

Art. 21 (Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 e Legge 7 dicembre 1999 n. 472, articolo 8, comma 1, sono a carico dell'Impresa.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Il Contratto di Servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

4. Le parti contraenti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che in data

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bari la deliberazione di Consiglio Comunale n. 238 del 18 dicembre 2003 di cui alla premessa sub n° 8 che precede e che, pertanto, l'efficacia del presente contratto è subordinata al decorso del termine di legge per l'acquisizione della esecutorietà della deliberazione stessa; all'uopo convengono espressamente che, in caso di mancato avveramento, nessuno avrà niente a pretendere dall'altra parte.

Per l'Ente affidante


Paola Libero

Per l'Impresa

Antonio Manti

L'Impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, al sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 2: Oggetto del Contratto



Art. 4: Obblighi dell'Ente affidante

Art. 5: Obblighi dell'Impresa

Art. 7: Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto

Art. 11: Flessibilità del programma di esercizio

Art. 14: Aspetti tariffari

Art. 16: Rapporti con l'utenza

Art. 18: Penali

Art. 19: Clausola risolutiva

Art. 20: Clausola compromissoria

Art. 21: Clausole finali

Per accettazione

L'Impresa

Antonio Marchi Pulli

Repertorio n. 30814

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Prof. Michele Buquichio, Notaio in Bari ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Bari che, previa rinunzia all'assistenza dei testimoni con gli accordi e i consensi di cui all'art. 48 della legge notarile, l'atto che precede è stato sottoscritto

e firmato nei fogli marginali e negli allegati,
in mia presenza, dai signori:

Lollino Giuseppe, ingegnere, nato in Valenzano il 10
aprile 1944, Direttore Ripartizione Traffico del Comune,
e domiciliato per la carica di cui in atto in
Bari presso la sede municipale, al corso Vitto-
rio Emanuele n. 84;

Nasuti Antonio, Segretario comunale, nato in
Monte Sant'Angelo (FG) il 14 gennaio 1938 e
domiciliato per la carica di cui in atto in Bari
- Z.I., al viale L. Jacobini,
delle cui identità personali, qualità e poteri
di firma, io notaio sono certo.

Bari, ventiquattro dicembre duemilatre, nella sede
centrale del Comune di Bari, Corso V. Emanuele II, 84.

